

# Dottrina e Dottrine

*Rassegna Tributaria, 2 / 2001, p. 321*

## **RILEVANZA PENALE DELL'ELUSIONE**

Franco Gallo

### **Riferimenti**

Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 Art. 4

Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 Art. 37-bis

Sommario: **1.** Una breve nota introduttiva - **2.** Il significato della espressione "elementi passivi fittizi" recati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 - **3.** Natura non procedimentale dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 - **4.** Alcune (sconfortanti) considerazioni conclusive.

**1. Una breve nota introduttiva** - Non è il caso di ritornare in questa sede sulla nozione di elusione e di evasione. Sono questi temi ormai abbondantemente dissodati il cui approfondimento non credo possa essere molto utile per risolvere il problema di diritto penale tributario che qui ci poniamo e che è il seguente: se il comportamento elusivo - e cioè il comportamento tortuoso diretto non ad occultare totalmente o parzialmente il presupposto di imposta, ma solo a fare emergere ex art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 un presupposto che consenta di ottenere un risparmio (o addirittura nessun pagamento) di imposta - integri la fattispecie di dichiarazione infedele prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000. Naturalmente mi pongo questo problema solo con riferimento al reato di dichiarazione infedele dando per scontato che l'elusione, per la sua caratteristica di non comportare un'immutatio veri e di essere in frode alla legge e non al fisco, non può in ogni caso integrare l'ipotesi di dichiarazione fraudolenta di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso decreto legislativo realizzata mediante l'uso di fatture o altri documenti falsi o, ancora, di altri maliziosi artifici.

Molto sinteticamente esporrò il mio punto di vista su tale delicata questione interpretativa, non senza aver prima fatto presente in via generale che se, come temo, essa dovesse avere una risposta affermativa, ne uscirebbero fortemente ridimensionate le considerazioni di politica legislativa che finora si sono fatte sul benefico effetto depenalizzante prodotto dalla riforma del 2000.

Va innanzitutto rilevato che - come si vedrà meglio strada facendo - nessuna norma del D.Lgs. n. 74/2000 fa riferimento diretto alla condotta elusiva quale autonoma fattispecie criminosa. Non v'è traccia di essa, in particolare, né nell'art. 1, laddove si chiarisce il significato delle parole "imposta evasa", né negli artt. 2, 3 e 4, laddove si identificano, sul piano soggettivo ed oggettivo, i delitti di dichiarazione fraudolenta e di dichiarazione infedele. Tutto il sistema è infatti costruito per punire esclusivamente i comportamenti evasivi. Per cui la via metodologicamente più corretta per risolvere il problema che ci occupa è non tanto domandarci se la condotta elusiva sia prevista espressamente come fattispecie criminosa dal D.Lgs. n. 74/2000 quanto verificare, dapprima, quale sia l'estensione dell'area di evasione considerata dallo stesso decreto legislativo e,

dopo, se il comportamento elusivo rientri o meno ai fini penal-tributari in tale area.

In verità c'è una disposizione, quella dell'art. 16, che fa riferimento all'elusione, ma essa è tesa non ad attribuirle autonoma rilevanza penale, ma solo a instillare il sottile dubbio che una qualche connessione possa esserci, nel contesto del D.Lgs. n. 74/2000, tra la fattispecie di elusione e quella di evasione. Tale articolo, infatti, dispone che "non dà luogo a fatto punibile la condotta di chi, avvalendosi della procedura di interpello ..., si è uniformato ai pareri del Ministero delle finanze e del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive ... ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza sulle quali si è formato il silenzio-assenso". E il fatto che la relazione governativa tenti di tranquillizzare l'interprete - affermando che la disposizione di cui all'art. 16 è "unicamente di favore per il contribuente ... e non può in alcun modo essere letta, per così dire, 'a rovescio' ossia come diretta a sancire la rilevanza penalistica delle fattispecie lato sensu elusive non rimesse alla preventiva valutazione dell'organo consultivo" - non esclude che si debba comunque procedere ad una attenta indagine per accertare se tale assicurazione trovi reale conferma nella lettura delle altre disposizioni del decreto legislativo. E non pare dubbio che l'art. 16, dichiarando non punibile il contribuente che ha ottenuto un parere in sede di interpello, sembra suggerire proprio l'opposto di ciò che dice la relazione e cioè che l'elusione, fuori dal procedimento di interpello, possa avere rilevanza penale se è riconducibile alla fattispecie di dichiarazione infedele di cui all'art. 4.

**2. Il significato della espressione "elementi passivi fittizi" recata dall'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 -** Appare, quindi, necessario delimitare preliminarmente l'ambito applicativo di tale articolo e confrontare il contenuto di esso con quello dell'art. 37-bis.

2.1. Ricordo che tale articolo considera infedele la dichiarazione di chi "al fine di evadere le imposte sui redditi ed Iva indica ... elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi", al verificarsi di certe condizioni quantitative. Ai fini della nostra indagine il problema interpretativo da risolvere è in particolare verificare se l'espressione "... indica ... elementi passivi fittizi" debba essere intesa nel senso che elemento strutturale oggettivo del reato sia:

- l'indicazione di elementi reddituali non effettivi e non reali e, quindi, simulati e inesistenti sia in fatto che in diritto;

- o invece, più semplicemente, l'indicazione di componenti reddituali negativi, che non concorrono alla produzione del reddito (non solo perché inesistenti, ma anche) perché, pur essendo effettivi, sono tuttavia indeducibili ai sensi di disposizioni di legge (ad esempio, per la mancanza dei requisiti della competenza o della inerenza).

E si capisce subito che, se la risposta dovesse essere nel secondo senso, la conseguenza non potrebbe che essere quella che nella fattispecie evasiva dell'art. 4 va ricompresa anche la condotta di elusione, anche se tale condotta è stata realizzata - come è indiscutibile - attraverso l'indicazione nella dichiarazione di elementi passivi reali. Se, insomma, la fittizietà è intesa come mera indeducibilità dei costi, è evidente che "costi fittizi" sono anche quelli che non concorrono a formare il reddito non perché inesistenti, ma semplicemente perché fiscalmente irrilevanti, come - ripeto - può essere il caso dei costi che derivano da una condotta elusiva fiscalmente illecita.

Il corollario di questo ragionamento è che, se la fittizietà va riferita anche ai costi effettivi frutto di elusione, la conseguenza non può che essere quella di ricondurre l'imposta elusa all'imposta evasa, come definita dall'art. 1, lettera f) e cioè come mera "differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione...".

2.2. La mia opinione su questo dilemma è che, sul piano della politica legislativa e degli obiettivi di depenalizzazione annunciati e, soprattutto, sul piano del suo disvalore sociale, l'elusione non dovrebbe avere rilevanza penale. E ciò anche se essa - al pari dell'evasione - comporta il pagamento di una minore imposta rispetto a quella effettivamente dovuta.

Il nuovo dettato normativo introdotto con il D.Lgs. n. 74/2000 sembra però non aver attuato questo disegno. Sia la lettera dell'art. 4, direttamente, sia altre disposizioni dello stesso D.Lgs. [artt. 7 e 1, lettera f)], indirettamente, portano infatti a ritenere fittizi anche i costi effettivi indicati per ridurre indebitamente (nella specie, elusivamente) la base imponibile.

L'argomento tratto dall'art. 4 ci richiama, in particolare, ad una esigenza di simmetria interpretativa con l'altra espressione contenuta nello stesso art. 4[14] riguardante gli elementi attivi. È evidente al riguardo che con l'espressione "indica ... elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo" si individua, sul fronte delle componenti positive, l'elemento oggettivo del reato di dichiarazione infedele, per il solo fatto che vi è una differenza tra l'elemento attivo dichiarato e quello effettivo, differenza che non è quindi necessariamente conseguente, sul piano qualitativo, da falsità e simulazioni, ma che deriva solo da una divergenza quantitativa <sup>(1)</sup>. E non v'è alcuna ragione logica perché non debba interpretarsi simmetricamente, anche sul fronte delle componenti negative, l'altra espressione "elementi passivi fittizi" nel senso, appunto, di "elementi (anche reali) indeducibili in quanto divergenti per eccesso rispetto a quelli effettivi" (e cioè di "elementi passivi di ammontare superiore a quello effettivo").

Esaminiamo ora gli argomenti indiretti ritraibili dagli artt. 7 e 1, lettera f) citati.

L'art. 7 individua le esimenti dei fatti punibili a norma degli artt. 2, 3 e 4 nelle "rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile", nonché nelle "rilevazioni e valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio". Mi sembra al riguardo abbastanza scontato che attraverso tali espressioni si dà per presupposto il carattere fittizio dei costi non deducibili anche nelle ipotesi in cui la indeducibilità dipende dalla violazione del principio di competenza o di altri criteri valutativi in tema di reddito di impresa <sup>(2)</sup>. In altri termini, se tale violazione può dar luogo, per espressa ammissione dell'art. 7, al reato di cui all'art. 4, vuol dire che la fittizietà dei costi che dà luogo alla dichiarazione infedele non può che essere intesa in senso ampio, e cioè nel senso che essa riguarda anche i costi effettivi indeducibili perché frutto di una condotta elusiva.

La disposizione dell'art. 1 lettera f), a sua volta, dà una definizione talmente generica di imposta evasa - individuandola nella differenza tra "l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione" - che pare veramente difficile negare che essa ricomprenda anche l'imposta elusa. Anche questa, infatti, è il risultato della differenza tra un'imposta effettivamente dovuta (quella, cioè, dovuta in relazione all'operazione alternativa elusa) e un'imposta dichiarata (quella, cioè, autoliquidata dal contribuente sull'operazione elusiva).

Potrebbe in verità sostenersi che, con riferimento all'elusione, "l'imposta effettivamente dovuta" sarebbe non quella accertata relativamente all'operazione alternativa, ma solo quella che il contribuente deve corrispondere in relazione all'operazione (poi rivelatasi elusiva) posta in essere; con la conseguenza che non sarebbe possibile fare emergere una differenza da pagare a titolo di imposta evasa (elusa) rispetto all'imposta dichiarata. Questa tesi parte evidentemente dal presupposto che in materia di elusione il contribuente avrebbe l'obbligo non di "disapplicare" egli stesso il regime fiscale dell'operazione elusiva, ma solo di sottostare al successivo potere di "disapplicazione" dell'ufficio. Essa mi sembra, peraltro, poco attendibile perché non tiene nel dovuto conto il fatto che nell'elusione "l'imposta effettivamente dovuta" non può che essere quella che il contribuente avrebbe dovuto dichiarare applicando l'art. 37-bis e non quella dichiarata. Quest'ultima è sì quella dovuta per l'operazione elusiva posta in essere, ma non è certo quella "effettivamente dovuta" per l'operazione che avrebbe dovuto essere considerata per individuare il regime fiscale più oneroso non elusivo.

Questa mia conclusione si fonda evidentemente sul riconoscimento della natura non procedimentale dell'art. 37-bis e apparirà, quindi, più chiara e convincente dopo che avrò, nel paragrafo seguente, dimostrato il carattere sostanziale di tale norma e il suo contenuto precettivo vincolante per il contribuente fin dal momento della presentazione della dichiarazione.

**3. Natura non procedimentale dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973** - Avverso l'interpretazione che riconduce l'imposta elusa all'imposta evasa potrebbe, in particolare, addursi l'argomento secondo cui la fattispecie di elusione rileverebbe solo al momento dell'accertamento da parte dell'ufficio. Si dovrebbe cioè sostenere che l'accertamento dell'elusione avrebbe la sola funzione di rimuovere ex nunc gli effetti fiscali di negozi, fatti o atti reali validamente posti in essere e validamente dichiarati. In tale ricostruzione, l'illiceità della condotta elusiva rileverebbe perciò non al momento della dichiarazione, ma solo a quello successivo dell'accertamento, essendo prima di tale momento il contribuente libero di dichiarare e autoliquidare le minori imposte dovute con riguardo all'operazione elusiva, senza essere tenuto ad applicare un regime fiscale più oneroso o, comunque, senza doversi porre il problema dell'antigiuridicità del suo comportamento sul piano fiscale.

A tale argomento si può però replicare fondatamente che, per essere coerenti all'impostazione in soli termini procedurali, bisognerebbe avere la certezza giuridica della natura costitutiva - e, quindi, non retroattiva - dell'atto con cui si è contestata l'illiceità del comportamento elusivo. Bisognerebbe dimostrare in altri termini che il regime di elusione si applica solo in sede di controllo, che il contribuente non è tenuto in sede di dichiarazione a porsi il problema di determinare il regime fiscale più oneroso proprio dell'operazione alternativa e, in definitiva, che la dichiarazione in cui il contribuente ha trasfuso la proiezione reddituale dell'operazione elusiva non è infedele non perché l'elusione non sia illegittima, ma solo perché in essa il contribuente non aveva alcun obbligo di indicare la maggiore imposta (poi richiesta dall'ufficio in sede di accertamento).

Ma questa dimostrazione mi sembra difficilmente raggiungibile, considerato che - a dispetto della collocazione dell'art. 37-bis nel D.P.R. n. 600 del 1973 sull'accertamento e differentemente forse da quanto si poteva sostenere vigendo la precedente disciplina dell'elusione (art. 10 della L. n. 408/1990) - tutto il sistema appare invece costruito sul presupposto della natura sostanziale dello stesso art. 37-bis, senza distinguere, beninteso quanto al risultato e agli effetti sanzionatori, tra evasione ed elusione. Non avrei dubbi, in particolare, che l'art. 37-bis individua, con riferimento a specifiche operazioni tassativamente elencate, una

nuova area di illecito fiscale caratterizzata anch'essa, al pari dell'evasione, dalla sottrazione al pagamento dell'imposta (o dall'ottenimento di rimborsi "altrimenti indebiti"). E ciò fa indicando le condizioni al cui verificarsi i comportamenti possono considerarsi tali, attribuendo agli uffici il potere di rimuovere gli effetti fiscali dell'operazione elusiva e stabilendo, soprattutto, l'inopponibilità al fisco dell'operazione stessa e il conseguente obbligo del contribuente di autoliquidare il tributo con riferimento ad operazioni aventi i requisiti minimi di non elusività (indicati nello stesso art. 37-bis). È evidente che una norma del genere non può che avere natura sostanziale, in quanto richiede al contribuente di tener conto, sin dal momento della redazione della dichiarazione, del quadro giuridico complessivo (incluso il precetto da essa stessa indicato) e lo vincola alla sua osservanza. È insomma una norma che non si limita ad attribuire poteri da svolgere nell'ambito del procedimento di imposizione, ma che stabilisce veri e propri obblighi di contribuzione ex art. 53 della Costituzione.

È per queste ragioni del resto che, allo stato attuale della legislazione, non si è avuto dubbio sulla comminatoria delle sanzioni amministrative (anche) nei confronti di chi ha posto in essere atti elusivi. L'unica condizione perché esse si applichino è che, al pari dell'evasione, sussista una maggiore imposta cui il contribuente si è sottratto (a fini elusivi) pari alla differenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente dovuto in base ad accertamento.

Ciò risulta chiaramente dall'art. 1, comma 2, del recente D.Lgs. n. 471 del 1997 che, coerentemente al richiamato disposto penale dell'art. 1, lettera f), dispone - con norma di carattere generalissimo - l'applicazione delle sanzioni in tutte le ipotesi in cui nella dichiarazione è indicato "un reddito imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta ..." e, quindi, anche nell'ipotesi in cui il reddito sottratto a tassazione (o l'indebito rimborso) è imputabile a pratiche elusive.

**4. Alcune (sconfortanti) considerazioni conclusive** - Ma l'aver dimostrato che l'art. 37-bis è una norma sostanziale che obbliga il contribuente a tenere un certo comportamento e la cui violazione rende applicabile le sanzioni amministrative e penali non significa che il giudizio sul sistema che ne consegue sia positivo. L'impressione che si ha è infatti, che il legislatore sia andato abbondantemente fuori misura e, comunque, non abbia tenuto nel debito conto la delicatezza della materia e le difficoltà applicative della disciplina antielusiva.

Può presentarsi infatti molto difficile - se non in certi casi addirittura impossibile - per il contribuente individuare, in sede di dichiarazione, la disciplina alternativa che l'ufficio stesso potrebbe andare ad applicare in sede di accertamento.

Si dirà al riguardo che ciò che il contribuente deve fare non è anticipare, prevedendolo, il risultato dell'accertamento dell'ufficio, ma applicare autonomamente la norma dell'art. 37-bis e, quindi, applicare il regime fiscale più appropriato - e non attaccabile sotto il profilo elusivo - in relazione alle scelte negoziali praticate. Ciò è vero, ma deve anche riconoscersi, sul piano del giudizio di valore, che in un ordinamento in cui vige il principio della libertà di scelta delle forme negoziali non è facile, per un contribuente che tende all'ottimizzazione fiscale, individuare esattamente il regime applicabile senza correre il rischio, continuo ed immanente, di essere sanzionato penalmente ex art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000. Non si tratta nella specie di applicare norme precise a fronte di scelte negoziali indiscutibili, ma di individuare tra queste quella che, pur garantendo un risparmio di imposta, meno si presta a contestazioni ex art. 37-bis sul piano della convenienza economica. E siccome l'obiettivo del contribuente è anche quello di evitare l'accertamento dell'ufficio e le eventuali conseguenze penali, si capisce quali e quante siano le difficoltà che egli deve affrontare per

individuare con rigore l'esatto regime fiscale dell'operazione. Potrebbe al limite giungere al punto di essere costretto - per non incorrere nell'accertamento ex art. 37-bis e, quindi, nella comminatoria delle sanzioni penali previste dall'art. 4 - a sdoppiare il regime civilistico e quello fiscale e cioè a porre in essere l'operazione secondo un certo modulo negoziale coerente ai propri interessi aziendali e poi, in sede di dichiarazione, applicare tuzioristicamente il regime fiscale più oneroso proprio di un diverso modulo negoziale.

Taluno potrebbe sostenere sul fronte penalistico che in queste situazioni di difficoltà applicative il rischio della comminatoria di sanzioni penali sarebbe lieve e sarebbe comunque superabile adducendo la mancanza del dolo specifico: sta di fatto, però, che un istituto, come quello dell'elusione - caratterizzato dall'essere in frode alla legge e non al fisco e dall'essere realizzato attraverso attività reali e non simulate - è entrato ormai, quasi surrettiziamente, nell'ambito della vera e propria evasione sanzionata penalmente; e ciò nonostante che storicamente il legislatore tributario e gli interpreti siano stati sempre molto cauti nel rilevarne l'illiceità. E non so quanto tale politica criminale sia accettabile in termini di disvalore sociale e quanto sia lecita l'equiparazione tra la frode in senso penalistico (equivalente alla truffa e cioè ai raggiri e artifici) e la frode alla legge fiscale (che in ultima analisi si mantiene sul piano della scelta del regime giuridico applicabile). E non so ancora se, invece, non sarebbe stato più utile, considerata la possibilità dell'interpello e le prospettive di un sempre più proficuo dialogo tra fisco e contribuente sui temi del tax planning, ritornare addirittura alle origini quando si dibatteva sulla opportunità o meno di applicare al fenomeno elusivo non solo le sanzioni penali, ma anche quelle amministrative.

Per ora l'unico effetto della nuova normativa penal-tributaria in materia è stato quello di equiparare l'elusione all'evasione ai fini penali e, comunque, di esporre, ai sensi dell'art. 16, il contribuente all'azione penale tutte le volte in cui egli, forte delle sue buone ragioni e delle sue convinzioni, non si conforma al parere dell'amministrazione e, quindi, rinuncia a fruire dell'esimente dell'art. 16 medesimo. Non può negarsi che ciò si risolve, da una parte, in una sorta di ritorsione dell'ordinamento nei confronti di un contribuente che non ha voluto attenersi al parere e, dall'altra, in un disincentivo dell'istituto dell'interpello. La richiesta di interpello diverrebbe infatti una sorta di autodenuncia, che, invece di premiare chi opera in trasparenza ricorrendo appunto all'interpello, addirittura lo discrimina rispetto agli altri contribuenti che pongono in essere operazioni elusive senza comunicarle all'amministrazione fidando nella inefficienza accertativa di questa.

È vero che ci possono essere anche operazioni elusive particolarmente callide che per certi aspetti possono meritare, in termini etici, la sanzione penale. Ma va anche considerato che la maggior parte delle operazioni societarie della cui elusività si discute si pone al confine tra l'ottimizzazione e il risparmio di imposta lecito, da una parte, e il comportamento elusivo autoreferenziale, dall'altra. E mi sembra francamente eccessivo e sintomatico di una certa mentalità criminalizzatrice ricondurre tutte le operazioni sulle quali può nascere il dubbio dell'elusività alla fattispecie di evasione sanzionata penalmente. E ciò per il solo fatto che possono esistere, a volte, elusioni eclatanti del primo tipo. Come si è detto, il risultato sarà probabilmente quello che nella maggior parte dei casi si dovrà prendere atto della non punibilità per mancanza dell'elemento soggettivo in sede di indagine preliminare o in sede dibattimentale. Ma intanto i contribuenti - e cioè gli amministratori responsabili - nell'attesa che il processo si dipani, rimarrebbero assoggettati all'incubo del giudizio penale che in questa era moderna è, giustamente, una delle contingenze personali più mal vissute dagli operatori economici.

-----

(1) Ritengo in particolare che l'indicazione di "elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo" debba risolversi nel fatto del mero scostamento quantitativo (supportato, beninteso, dal fine di evasione) e non in una condotta di occultamento di un dato reale (seppur realizzato senza artificio). Respingo in

particolare quest'ultima interpretazione restrittiva sembrandomi che nella specie debba ragionarsi in un'ottica puramente tributaria, sulla base della nozione di dichiarazione infedele scaturente dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997. Ritengo, cioè, che la fattispecie penale di dichiarazione infedele debba ricalcare quella amministrativa, la quale, come è noto, si risolve nella mera indicazione di "un reddito imponibile inferiore a quello accertato" o, comunque, "di un'imposta inferiore a quella dovuta ...". Giungo a questa conclusione non solo per un fatto di identità linguistica, ma anche perché una divaricazione tra le due fattispecie non troverebbe alcuna giustificazione in termini strutturali e cioè di costruzione della fattispecie penale di dichiarazione infedele, che - stante la separata criminalizzazione delle ipotesi di dichiarazione fraudolenta - non può, a mio avviso, che riferirsi a tutte le residuali condotte di dichiarazione di un imponibile inferiore a quello dovuto. In buona sostanza la rilevanza penale della dichiarazione infedele amministrativa si ha non perché le due fattispecie siano sostanzialmente diverse, ma perché la differenza tra l'imponibile dichiarato (o l'imposta dichiarata) e quello accertato (o l'imposta dovuta) supera i limiti quantitativi stabiliti dallo stesso art. 4, ultimo comma.

(2) Si discute in verità se nell'ipotesi di rilevazioni l'esimente si applichi a qualunque tipo di rilevazione per il solo fatto che il criterio (errato) in base al quale è stata effettuata sia stato indicato in bilancio o se, invece - come sarei propenso a ritenere - essa scatti solo in presenza di rilevazioni connesse a procedimenti "estimativi". La questione è molto delicata perché l'ambito della criminalizzazione - e, quindi, di applicazione dell'art. 4 - si ridurrebbe moltissimo ove dovesse prevalere la prima soluzione interpretativa. Significherebbe, cioè, che il legislatore ha ritenuto di dettare una regola di non punibilità di carattere molto generale in ragione del solo comportamento "trasparente" tenuto dal contribuente (indipendentemente, perciò, dal fatto che la rilevazione riguardi o meno poste da stimare). Per giungere a questa conclusione, però, bisognerebbe dimostrare che l'aggettivo "estimative" si riferisce solo alla valutazione e, soprattutto, che per "criteri concretamente applicati" non devono intendersi letteralmente (solo) quelli estimativi, ma genericamente ogni regola o modalità (indicate nel bilancio) su cui si fonda la rilevazione che ha prodotto la dichiarazione infedele. Il che va, forse, ben oltre la lettera della norma e l'intenzione del legislatore ed è soprattutto contraria ad una interpretazione logica della endiadi "rilevazioni e valutazioni estimative" nel senso che la rilevazione, collegata con il congiuntivo "e" alla valutazione estimativa, rappresenta solo il momento di traduzione contabile dell'applicazione di valutazione estimativa.